



**Informativa per la clientela di studio**

N. 11 del 21/03/2019

*Ai gentili Clienti  
Loro sedi*

**OGGETTO: Il Regime speciale IVA per l'Agricoltura**

Gentile Cliente,

con la presente informativa si intende trattare Il Regime IVA applicato per l'agricoltura, disciplinato dall'art. 34 del DPR 633/72.

**Premessa**

Gli agricoltori godono di un regime speciale Iva e di un esonero da adempimenti se il volume di affari non supera i 7000 euro.

Di seguito una breve analisi del Regime applicato per l'agricoltura.

**Il Regime speciale agricolo**

Il regime speciale Iva per gli imprenditori agricoli è contenuto nell'art. 34 del D.P.R. n. 633/1972, e consiste in un regime speciale di detrazione dell'Iva.

Fa eccezione a tale regime quello di esonero, previsto per coloro che dichiarano un volume di affari non superiore a 7.000 euro.

L'Iva in detrazione non avviene in maniera analitica sulla base dell'Iva pagata ai fornitori ma viene determinata in via forfettaria mediante l'applicazione delle percentuali di compensazione sull'ammontare delle cessioni di prodotti agricoli (N.B. alle cessioni di latte, bovini e suini effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2016 da parte dei produttori agricoli in regime speciale IVA, si applicano le nuove percentuali di compensazione fissate dal Decreto interministeriale 26.01.2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17.02.2016).



### **A chi si applica il regime speciale agricolo**

---

Il regime speciale è il regime naturale di applicazione dell'Iva per le cessioni dei prodotti agricoli di cui alla Tabella A, parte I, resta comunque salva la possibilità di esercitare l'opzione per l'applicazione dell'Iva nei modi ordinari.

Tale regime viene applicato se coesistono contemporaneamente i seguenti elementi:

a) Presupposto oggettivo:

il regime è applicabile esclusivamente alle cessioni di prodotti agricoli ed ittici compresi nella tabella A, parte I allegata al Dpr 633/72; vi rientra anche la commercializzazione di prodotti agricoli acquistati, da parte di imprese agricole, presso terzi, purché non sia prevalente rispetto alla commercializzazione di prodotti propri;

Il regime speciale si applica anche:

- alla manipolazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione diretta dei propri prodotti;
- alla manipolazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti acquisiti da terzi, a condizione che sia rispettato il principio della prevalenza, e cioè che l'ammontare di questi ultimi prodotti non sia superiore a quelli provenienti dal proprio fondo.

b) Presupposto soggettivo:

- sono ammessi a tale regime i produttori agricoli in senso stretto, cioè i soggetti che esercitano individualmente o in forma associata le attività agricole previste dall'art. 2135 c.c. e quelli che esercitano attività di pesca in acque dolci, di piscicoltura, di mitilicoltura, di ostricoltura e di coltura di altri molluschi e crostacei, nonché di allevamento di rane a prescindere dal volume d'affari realizzato nell'anno solare precedente;

- gli organismi agricoli di intervento, o altri soggetti per loro conto, che effettuano cessioni di prodotti in applicazione di regolamenti della Unione europea concernenti l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti stessi;

- le cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; le associazioni e loro unioni costituite e riconosciute ai sensi della legislazione vigente, che effettuano cessioni di beni prodotti prevalentemente dai soci, associati o partecipanti, nello stato originario o previa manipolazione o trasformazione, nonché gli enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttori soci.

Il regime speciale si applica, per i soggetti sopra elencati, solo relativamente alle cessioni di prodotti agricoli ed ittici elencati nella Tabella A, Parte I allegata al D.P.R. n. 633/1972 a condizione che il loro acquisto sia stato assoggettato ad Iva.



### **Cosa prevede il regime speciale agricolo**

---

Il regime prevede che l'Iva assolta sugli acquisti e sulle importazioni venga detratta non in modo analitico (cioè con riferimento all'imposta effettivamente addebitata dai fornitori o corrisposta in dogana) ma in modo forfetario, nella misura pari all'importo risultante dall'applicazione, all'ammontare imponibile delle cessioni di prodotti agricoli effettuate, di percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto ministeriale.

La detrazione forfetizzata non spetta:

- per le cessioni di prodotti il cui acquisto derivi da atto non assoggettato ad Iva se il conferente, il donante o il cedente applica il regime normale e ha quindi già detratto l'Iva sull'acquisto originario
- se la cessione ha ad oggetto prodotti non ricompresi nella Tabella A, parte I
- per le prestazioni di servizi.

### **Calcolo dell'IVA da versare**

---

Esempio di un vivaio che cede piante ornamentali per 10.000,00 euro + Iva

Aliquota Iva da applicare sull'imponibile - 10% - Iva dovuta euro 1.000,00

Iva a detraibile applicando la percentuale di compensazione del 4% - euro 400,00

Iva da versare a debito euro 600,00

**Distinti saluti**

*Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....*